



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 243/2015 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. BRASCHI GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE DON G. MINZONI 54 - FIRENZEpresso il difensore avv. BRASCHI GIANLUCA

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F.), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI SILVANO (MBRSVN65T29D612T) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA

INPS (C.F.), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA

SCCI SPA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA

Parte resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo del ricorrente di contribuzione nella gestione commercianti limitatamente al I e II trimestre anno 2014 e , conseguentemente, della infondatezza delle pretese contributive azionate da INPS con l'avviso di addebito opposto..

Riguardo alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, la disciplina vigente (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203) così recita: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua



gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria "ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali" (così Cass. Sez. U, **Sentenza n. 3240 del 2010**)

Ne consegue che presupposto imprescindibile per l'iscrizione è l'esistenza di un'attività di impresa, di cui il soggetto sia titolare (o familiare coadiuvante), di cui abbia la piena responsabilità e al cui lavoro aziendale partecipi.

Tale attività deve essere concretamente attuata non essendo l'obbligazione contributiva esigibile in presenza di un'attività d'impresa meramente potenziale (situazione riscontrabile nel caso di società commerciale di fatto inattiva ma regolarmente iscritta al registro delle imprese) poiché come efficacemente ribadito dalla Corte di Appello di Firenze, diversamente opinando, "la contribuzione si risolve inammissibilmente in una sorta di imposta, e perde i connotati di corrispettivo della tutela previdenziale apprestata per un lavoratore" (cfr sentenza C. Appello Fi 205/11 in atti est Bronzini).

Nel caso di specie parte ricorrente allega l'inesistenza, in concreto di tale attività di impresa adducendo che la società [redacted] di cui egli è socio illimitatamente responsabile si limita a gestire alcuni immobili di proprietà, non svolgendo di fatto altra attività.

Le suddette allegazioni non risultano oggetto di specifica contestazione da parte dell'Istituto convenuto, che peraltro (pur essendo destinatario del relativo onere probatorio cfr tra le altre Cass. Sez. L, **Sentenza n. 14965 del 06/09/2012**) non ha allegato né si è offerto di provare fatti da cui desumere il concreto svolgimento di attività qualificabile come di natura imprenditoriale da parte dell'odierno ricorrente (quale l'attività di compravendita nel settore immobiliare o la prestazione di servizi a terzi), essendo evidente che il mero godimento di immobili non rientra nel concetto di impresa (Cfr Cass. sez 6 L Ord.za n. 3145/13) .

Ne consegue che devono ritenersi insussistenti i presupposti di fatto della richiesta contribuzione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/14 sul valore del credito azionato

PQM



Sentenza n. 1079/2015 pubbl. il 14/10/2015
RG n. 243/2015

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
annulla l'avviso di addebito impugnato e dichiara insussistente l'obbligo contributivo di [REDACTED] presso
la gestione Commercianti per il primo e secondo trimestre 2014
Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1248 oltre accessori di legge,
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Firenze, 14 ottobre 2015

Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia

